



Dipartimento di Sanità Pubblica
Programma di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria
U.O. Sanità Animale

Linee guida per la Movimentazione non commerciale di animali da compagnia (cane, gatto e furetto)

Si ricorda che le seguenti indicazioni non sono esaustive, pertanto si rimanda anche alla consultazione della normativa vigente.

Definizione di movimento a carattere non commerciale

Qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia.

Il **numero massimo di animali** da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A del Reg. 576/2013, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale **non è superiore a cinque**. E' possibile viaggiare con più di cinque animali (cani, gatti o furetti) deve essere comprovato che:

- partecipano a competizioni, esposizioni o eventi sportivi (fornendo ad esempio un documento di iscrizione);
- hanno un'età superiore a 6 mesi.


Specie di animali da compagnia dell' Allegato I del Reg. 576/2013 - Parte A

- Cani (*Canis lupus familiaris*)
- Gatti (*Felis silvestris catus*)
- Furetti (*Mustela putorius furo*)

Movimento tra Stati Membri dell'Unione Europea (Condizioni di ingresso da altro Stato Membro)

A norma dell'articolo 6 del Reg. 576/2013 gli animali da compagnia delle specie elencate all'Allegato I, parte A:

- devono essere “marcati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1”; (**Microchip**)



- devono essere stati sottoposti a una “**vaccinazione antirabbica conforme** ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III” del Reg. 576/2013;
- devono essere “conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1” del Reg. 576/2013;
- devono essere “accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 22” del Reg. 576/2013. (**Passaporto**)

Il passaporto deve essere conforme a quanto previsto dal Reg.577/2013, in particolare alla parte 2 dell’Allegato III.

Attenzione: L’Italia non consente l’ingresso di un animali da compagnia giovani che non siano stati vaccinati contro la rabbia o che siano stati vaccinati, ma non siano ancora completamente immuni.


Movimento verso uno Stato Membro da un territorio o un Paese Terzo (Condizioni di ingresso da Paese III)

A norma dell’art. 10 del Reg. 576/2013, gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, devono rispettare le condizioni seguenti:

- a) siano stati marcati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 del Reg. 576/2013; (**Microchip**)
- b) abbiano ricevuto una **vaccinazione antirabbica** conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III del Reg. 576/2013;
- c) siano stati sottoposti a una **titolazione di anticorpi per la rabbia** conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV del Reg. 576/2013;
- d) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 del Reg. 576/2013;
- e) siano accompagnati da un **documento di identificazione** debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 26 del Reg. 576/2013. (**Certificato sanitario**)

Attenzione: Il certificato sanitario deve essere redatto e compilato in conformità al modello e secondo quanto previsto dal Reg. 577/2013.

Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a



norma dell'articolo 13, paragrafo 1, solo attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori
(https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/travellers-points-entry_en)

Requisiti tecnici relativi ai trasponditori (microchip)

(Allegato II Reg. 576/2013)

I trasponditori devono:


- a) essere conformi alla norma ISO 11784 e applicare le tecnologie HDX o FDX-B;
- b) poter essere letti da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785

Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica

(Allegato III Reg. 576/2013)

Il vaccino antirabbico deve:

- essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:
 1. un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose; oppure
 2. un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;
- **se somministrato in uno Stato Membro**, aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- **se somministrato in un territorio o in un Paese Terzo**, essere stato approvato o aver ricevuto una licenza da parte dell'autorità competente e soddisfare almeno i requisiti definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'organizzazione mondiale per la salute animale.
- **Una vaccinazione antirabbica deve soddisfare le seguenti condizioni:**
 - a) il vaccino è somministrato da un veterinario autorizzato;
 - b) **l'animale da compagnia ha almeno dodici settimane** nel momento in cui il vaccino è stato somministrato;
 - c) la data di somministrazione del vaccino è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;




- d) **la data di somministrazione** di cui alla lettera c) **non è precedente alla data di applicazione del trasponditore o del tatuaggio o alla data di lettura del trasponditore o del tatuaggio** indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
- e) **il periodo di validità della vaccinazione** inizia dal momento in cui è stabilita l'immunità protettiva, **non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione** stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino. Il periodo di validità della vaccinazione è indicato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
- f) una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto e), di una vaccinazione precedente.

Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia

(Allegato IV Reg. 576/2013)

- Il prelievo del campione di sangue deve essere **eseguito e documentato da un veterinario autorizzato** nella sezione corrispondente del documento di identificazione.
- Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:
 - a) deve essere eseguito su un campione prelevato **almeno trenta giorni dopo la data della vaccinazione** e:
 1. **non meno di tre mesi prima della data del movimento** a carattere non commerciale da un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, oppure del transito in tale territorio o paese terzo, se le condizioni di cui all'articolo 12, lettera c) del Reg.576/2013, non sono soddisfatte;
oppure
 2. **prima che l'animale da compagnia abbia lasciato l'Unione** per un movimento o un transito in un territorio o paese terzo (diverso da quelli elencati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2); **il documento di identificazione** nel



formato previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, **deve confermare che un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è stato eseguito e che ha dato un esito favorevole prima della data del movimento;**

- b) deve attestare **un livello di anticorpi** che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari o superiore a **0,5 IU/ml**;
- c) deve essere eseguito in un **laboratorio autorizzato** (https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en);
- d) non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente, a condizione che l'animale da compagnia sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità, di una vaccinazione precedente.

Attenzione: Il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto se sono oggetto di movimenti da un territorio o Paese III elencato nell'Allegato II parte I e II del Reg. 577/2013.